



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE
PQA V

PQA III, PIUE VIII
SEDE

ICQRF
SEDE

Regioni e PP.AA.
Loro SEDI

Organismi di Controllo
Loro SEDI

Associazioni di Categoria
Loro SEDI

OO.PP.
Loro SEDI

ACCREDIA
Via Tonale, 26
20125 Milano

OGGETTO: Reg. (UE) n. 203/2012 che disciplina la produzione del vino biologico.

Si fa riferimento alla nota n. 989 del 10 ottobre 2012 e al relativo allegato, con la quale la scrivente Amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle disposizioni contenute nel Regolamento in oggetto e nel DM n. 15992 del 12 luglio 2012.

A tal proposito, con la presente, si forniscono ulteriori chiarimenti su quanto indicato nel suddetto allegato in relazione all'art. 29 *quater*, par. 3 del Reg. (CE) n. 889/08: *“Se disponibili, sono utilizzati i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato VIII bis del presente regolamento e contrassegnati con un asterisco, ottenuti da materie prime biologiche.”*

Tale necessità è giustificata dalla constatazione che alcune aziende Italiane sono in grado di ottenere agevolmente i prodotti del suddetto allegato VIII bis contrassegnati da asterisco, in particolare i tannini, con l'uso di materie prime biologiche come previsto dal richiamato Art. 29 *quater*, par. 3 del Reg. (CE) n. 889/08.

Al fine di promuovere il settore vitivinicolo biologico, si ritiene opportuno ammettere la possibilità di utilizzare i prodotti contrassegnati da asterisco dell'allegato VIII bis del reg. (CE) n. 889/08 come *“ottenuti da materie prime biologiche”*.

Nell'etichetta dei prodotti "ottenuti da materie prime biologiche", non può essere riportato il logo biologico dell'UE e dovranno comparire i riferimenti all'organismo di controllo a cui l'operatore è assoggettato, come previsto dalla normativa UE e nazionale per i prodotti "biologici".

Gli Organismi di controllo devono verificare l'origine biologica delle materie prime di base utilizzate per la realizzazione del prodotto e rilasciare all'operatore il documento giustificativo ai sensi dell'art. 29.1 del reg. (CE) n. 834/07 riferendosi al modello di cui all'allegato VI del DM n. 18321 del 9 agosto 2012.

Nello stesso modello il prodotto deve essere definito come prodotto trasformato "ottenuto da materie prime biologiche".

Quanto sopra specificato richiede la modifica della nota esplicativa relativa all'art. 29, quater, 3 (uso di taluni prodotti e sostanze) del reg. (CE) n. 889/08, di cui all'allegato alla nota MIPAF n. 989 del 10/10/2012. In particolare tale nota esplicativa deve intendersi modificata come di seguito riportato:

Art. Reg. (CE) n. 889/08	Disposizioni da precisare	DM vino biologico n. 15992 del 12 luglio 2012	Note esplicative
Art. 29 quater.3	Se disponibili, sono utilizzati i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato VIII bis del presente regolamento e contrassegnati con un asterisco, ottenuti da materie prime biologiche	Al fine di verificare la disponibilità dei prodotti ottenuti da materie prime biologiche elencati nell'allegato VIII bis del Reg. (CE) n. 889/08 l'operatore si attiene alla procedura descritta nell'allegato al presente decreto.	<p>Per quanto riguarda le seguenti sostanze elencate nell'allegato VIII bis e contrassegnate con i simboli (1) e (2): Lieviti*, Gelatine alimentare, Proteine vegetali ottenute da frumento e piselli, colla di pesce, Ovoalbumina, Tannini, Gomma d'acacia (gomma arabica) che devono essere ottenute da materie prime biologiche, se disponibili, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se esistono gli stessi prodotti certificati come "ottenuto da materie prime biologiche". - Se i prodotti certificati come al primo trattino sono disponibili fisicamente sul mercato in quantità sufficiente. <p>*Solo per i lieviti oltre alle due condizioni indicate, dovrà essere verificata la disponibilità degli stessi certificati "biologici".</p>

IL DIRETTORE GENERALE

Stefano Vaccari



